COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Missioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Piro ed altri: Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche (2670) 3

Botta Giuseppe, *Presidente, Relatore* 3, 10, 11

Bonfatti Paini Marisa 5

Cerutti Giuseppe 5

D'Addario Amedeo 7

de Lorenzo Francesco 7

Ferrari Marte, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 11

Manfredi Manfredo 6

Mazza Dino 8

Piro Franco 8

PAG.

Disegno e proposta di legge: (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Modifiche agli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2473);

Grippo ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare. Modifica del quadro A della tabella XVII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'organico dei dirigenti del Ministero della marina mercantile (2419) ... 11

Botta Giuseppe, *Presidente,* 12, 14

Cerutti Giuseppe 14

Ferrari Marte, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 14

Lusetti Renzo, *Relatore* 12

Serafini Massimo 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

GIUSEPPE CERUTTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Giulio Ferrarini e Francesco Sapio sono in missione per incarico del loro ufficio.

Discussione della proposta di legge Piro ed altri: Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piro, Modugno, Romita, Cristofori, Botta, Usellini, Bellocchio, Rubinacci, Visco, Grillo, Serrentino, D'Amato Luigi, Ceruti, Manfredi, Boselli, Ferrarini, Guarra, Santoro, Cerutti, de Lorenzo, Colucci, Patria, Bassanini, Aniasi, Tamino e Brescia: « Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche ».

Comunico che la II Commissione giustizia ha deliberato, in data 14 giugno 1988, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, con la seguente osservazione: « Si suggerisce di sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: "dallo articolo 1136, quarto comma", con le seguenti: "'dall'articolo 1136, secondo comma" ».

Su questa proposta di legge riferirò io stesso. Desidero sottolineare innanzitutto come essa rivesta una peculiare importanza proprio in quanto diretta ad agevolare, come si legge nella relazione scritta che l'accompagna, « interventi di eliminazione di barriere architettoniche da parte di privati cittadini ».

In realtà, purtroppo, nel nostro paese si verifica con molta frequenza la sussistenza di barriere architettoniche le quali rendono particolarmente complessa la deambulazione dei portatori di *handicap* negli immobili (mancanza di ascensori, scale per accedere agli ascensori stessi, ovvero rampe eccessivamente scoscese).

Tale concreta condizione determina una situazione di profondo disagio per i portatori di *handicap*, che sono costretti, nella maggioranza dei casi, o ad affrontare con le loro finanze costosi interventi, o a rinunciare ad essi.

Appare, quindi, indispensabile per una nazione civile prevedere agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche. Nè, d'altra parte, può trascurarsi che l'eliminazione di esse rappresenta un notevole contributo alla diminuzione dei disagi che la maggior parte della popolazione è costretta ad affrontare durante l'età anziana.

Le precedenti disposizioni in materia – sia quelle di cui alla legge n. 118 del 1971, sia quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 – se pure hanno permesso di affrontare il problema e di produrre effetti allo scopo di eliminare o almeno di ridurre le barriere negli edifici pubblici e più in generale nei beni pubblici, come strade e marciapiedi, tuttavia non sono valse ad incidere sensibilmente sul problema

delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Da ciò deriva l'esigenza che ha determinato l'accantonamento, alla voce: « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici », della tabella C della legge finanziaria 1988, al cui utilizzo è finalizzata la presente proposta di legge.

Il provvedimento in discussione consta di 13 articoli. Il primo di essi prevede che i benefici di cui alla proposta di legge spettino ai cittadini portatori di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione ed alla mobilità, nonché a coloro dei quali essi siano a carico.

L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un contributo ai condomini per la realizzazione di percorsi pedonali, di rampe e di ascensori, nella misura massima di 5 milioni di lire, e la detraibilità dall'imposta lorda della spesa residua.

L'articolo 3 prevede che, qualora il condominio non realizzi le opere, queste siano realizzate a proprie spese, anche senza autorizzazioni condominiali, dai soggetti di cui al primo articolo. In tale caso, è concesso loro un contributo comunque non superiore a 5 milioni di lire, con la detraibilità della spesa sostenuta dall'imposta sul reddito.

L'articolo 4 prevede, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1120, comma 2, del codice civile, che vieta ogni innovazione che possa recare pregiudizio alla stabilità od alla sicurezza del fabbricato, che ne alteri il decoro architettonico, o che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso od al godimento anche di un solo condomino.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, l'articolo 5 prevede che gli interventi di cui alla proposta di legge in discussione possano essere realizzati in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme sulle distanze.

Gli articoli 6 e 7 prevedono snellimenti procedurali nel caso in cui gli immobili siano vincolati o comunque oggetti di notifica per l'applicazione delle vigenti norme in materia di vincoli ambientali e paesistici.

L'articolo 8 esclude per le opere la necessità di concessione edilizia, facendo salve le norme sugli infortuni e quelle antisismiche: equiparando cioè legislativamente le opere di cui alla presente proposta di legge alle « opere interne », al fine di eliminare dubbi interpretativi da parte degli uffici comunali.

L'articolo 9 specifica la documentazione da allegare alle varie domande.

L'articolo 10, definendo l'eliminazione delle barriere architettoniche come « opera di urbanizzazione primaria », tende a dare ai comuni la possibilità di contrarre mutui, a vincolare comunque una quota dei mutui della Cassa depositi e prestiti a tale fine ed a condizionare la realizzazione delle nuove urbanizzazioni alla conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche nel quadro dei requisiti per la concessione di prestiti.

Mi sembra opportuno segnalare il comma 4 di tale articolo, che vieta, a partire dal 1° gennaio 1989, il rilascio di concessioni ad edificare a quei progetti che comportino la creazione di barriere architettoniche, stabilendo altresì che l'inosservanza di tale divieto equivale a difformità parziale della concessione.

L'articolo 11 stabilisce che gli immobili ad uso residenziale a totale carico statale o comunque fruenti di contributi od agevolazioni pubbliche devono rispondere al requisito dell'assenza delle barriere architettoniche.

Ritengo, tuttavia, che occorra una meditazione più approfondita sulla necessaria gradualità per l'entrata in vigore di tali due ultime disposizioni.

L'articolo 12 prevede il rinvio a decreti per la necessaria regolamentazione attuativa.

L'articolo 13, infine, provvede alla copertura utilizzando l'effettiva disponibilità di risorse, previste nella legge finanziaria 1988.

La proposta di legge in discussione si dà cura in ritardo di sovvenire alle esigenze dei portatori di *handicap* e degli anziani: è pertanto doveroso procedere

rapidamente alla sua approvazione. A tale fine, propongo di nominare un comitato ristretto che concluda i suoi lavori in tempi molto ravvicinati.

Desidero informare la Commissione che mi è pervenuta notizia dell'intenzione del Governo di presentare un proprio progetto di legge in materia, su iniziativa dei ministri Tognoli, Russo Jervolino e Ferri. Ritengo per altro preferibile che il comitato ristretto di cui ho proposto la costituzione elabori un testo, al quale il Governo potrà presentare eventualmente emendamenti, anticipando in tale modo la propria iniziativa legislativa.

Tale procedura mi sembra auspicabile, tenuto conto della recente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, che subordina la presentazione di disegni di legge all'espletamento di una specifica procedura, caratterizzata tra l'altro dalla preventiva indicazione della copertura finanziaria per ogni disegno di legge, che non può che comportare un ritardo nell'*iter* di esso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE CERUTTI. Desidero associarmi alla richiesta, testé formulata dal relatore, di nominare un comitato ristretto. Ritengo tuttavia di dover esprimere due valutazioni.

La prima è che la proposta di legge in discussione sembra non solo meritoria, bensì anche indispensabile in un paese come il nostro, in cui si stenta a realizzare l'eliminazione delle barriere architettoniche con i finanziamenti pubblici e si registrano al riguardo gravissimi ritardi ed inadempienze da parte dell'ente pubblico, che dovrebbe mostrare, invece, maggiore sensibilità a tale problematica. Nel corso della discussione della legge finanziaria, avevamo stanziato una quota per il settore privato, consentendo così un salto di qualità notevole rispetto al passato.

Il nostro patrimonio edilizio necessita di consistenti interventi per il recupero della sua piena funzionalità e di nuovi finanziamenti da reperirsi nei bilanci degli anni successivi. In ogni caso, è opportuno perfezionare alcuni punti del provvedimento in esame, in particolare l'aspetto relativo al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, rispetto al quale ormai è essenziale garantire determinate certezze giuridiche nel rapporto tra il cittadino e gli enti pubblici.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare si riferisce alle nuove costruzioni che verranno edificate dal 1989 in poi. Nell'articolo 10 del testo in esame si parla semplicemente di un progetto, senza però precisarne le caratteristiche. Un piano condominiale impone, nell'interpretazione del suddetto articolo, che qualsiasi tipo di fabbricato debba assolutamente garantire l'assenza di barriere architettoniche: il che significa prevedere o l'ascensore per un piano rialzato o rampe per l'accesso, in ogni caso, e ciò rappresenterebbe una grossa limitazione di carattere strutturale per tutti i fabbricati.

I ministri Tognoli, Russo Jervolino e Ferri hanno espresso l'auspicio che la Commissione ambiente voglia attendere la presentazione del loro disegno di legge. Mi auguro che la Commissione accolga tale richiesta, ponendo però, nel contempo, dei limiti temporali per evitare le solite lungaggini burocratiche che caratterizzano la stesura dei provvedimenti governativi. Proporrei, pertanto, un termine di 15 o 30 giorni, entro i quali il Governo dovrà ottemperare ai suoi impegni; altrimenti, la Commissione proseguirà la discussione della proposta di legge senza ulteriori remore.

MARISA BONFATTI PAINI. Vorrei sottolineare che, finalmente, dopo molti anni, ci troviamo in presenza di una proposta di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche che merita la nostra attenzione e il dovuto rispetto. La realtà odierna è caratterizzata dal fatto che tale eliminazione viene attuata solo per gli edifici pubblici e, di fatto, per quelli di nuova costruzione. La proposta di legge al nostro esame tende a colmare questa lacuna prevedendo la rimozione delle barriere architettoniche anche per gli edifici privati.

Riterrei opportuno, tra l'altro, predisporre una normativa di tal genere anche per il settore dei trasporti, in cui persistono limiti evidenti alla libertà di movimento dei portatori di *handicap*. A tale riguardo, vorrei richiamare il caso dell'aeroporto di Venezia in cui vige il divieto di far salire su ciascuno aereo più di una persona con problemi di deambulazione.

Considero il comitato ristretto la sede più idonea per procedere in modo costruttivo, sia per apprestare le necessarie modifiche alla proposta di legge in esame, sia per definire i profili tecnici indispensabili per il varo di una nuova normativa.

Nutriamo perplessità sulla estrema centralizzazione nell'erogazione dei fondi, che potrebbe essere affidata ai comuni, e sulla questione del rilascio delle concessioni edilizie, prospettata dal collega Cerutti. Concordiamo, invece, sull'introduzione rapida di norme, anche se vi è la necessità di porre i comuni nelle condizioni di valutare e controllare la validità delle richieste fatte.

Per quanto riguarda la previsione di vincoli storico-artistici o ambientali, riteniamo che il ruolo della pubblica amministrazione non debba limitarsi all'elaborazione del progetto.

Ci rendiamo conto che una legge come questa – in qualsiasi modo venga definita – rappresenterà una notevole innovazione nella costruzione dei fabbricati e dei componenti edilizi. Mi riferisco in modo particolare a tutta la produzione standardizzata (basti l'esempio dei serramenti), che purtroppo oggi non ha misure tali da permettere il superamento delle barriere architettoniche. È un punto che va tenuto presente, ma che comunque non deve indurci a ripensamenti sul progetto di legge.

Siamo quindi favorevoli alla costituzione di un comitato ristretto e a svolgere il lavoro necessario per una sollecita soluzione del problema.

MANFREDO MANFREDI. Ritengo che assuma un notevole significato l'avvio dell'esame di questa proposta di legge, inquadrata nell'ampio e purtroppo non ancora risolto problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Perciò, anche quando sarà stato approvato il testo in discussione, l'argomento dovrà rimanere all'attenzione del Governo, come pure – sotto il profilo della responsabilità amministrativa e politica – degli organi centrali e periferici dello Stato. Occorre infatti che essi attendano all'osservanza delle norme relative soprattutto agli uffici ed ai servizi pubblici (e qui concordo con quanto prima detto dalla collega Bonfatti a proposito del problema dei trasporti), nel rispetto della legge e per rispondere alle finalità che questa si prefigge.

La materia alla nostra attenzione riguarda soprattutto interventi ad opera di privati cittadini per eliminare le barriere architettoniche. Considero intelligente, oltre che utile, la soluzione che è stata adottata, cioè quella di stimolare la realizzazione delle opere tramite la concessione di un contributo sulla spesa prevista, la defiscalizzazione dell'onere residuo a carico del privato (specie quando si tratti di un condominio), le deroghe alle vigenti disposizioni che consentano di considerare questi lavori come interni, e quindi non soggetti a normale autorizzazione. Si tratta di misure che possono senz'altro sollecitare i privati ad avviare a soluzione il problema in oggetto.

Per quanto riguarda il merito, penso che sia opportuno affidare al comitato ristretto – se ne verrà approvata la costituzione – il compito di un più attento esame delle disposizioni previste, in modo che esse non diano luogo ad equivoci, tanto più che si tratta di garantire i rapporti tra privati e soggetti pubblici, i quali incontrano sempre difficoltà a dimensionare e risolvere questo problema.

Il gruppo democristiano, esprimendo il massimo apprezzamento per questa iniziativa legislativa – che del resto ha sottoscritto –, dichiara la sua completa disponibilità ad affrontare il dibattito sulla proposta di legge, per giungere alla sua sollecita approvazione.

AMEDEO D'ADDARIO. Il testo in esame è a nostro avviso di fondamentale importanza per il rilievo sociale del problema che affronta. Esso si propone di rimuovere due ostacoli, per giungere alla eliminazione delle barriere architettoniche: l'uno di carattere finanziario, l'altro relativo alle procedure amministrative collegate al complesso dei vincoli che disciplinano l'attività edilizia sul territorio.

La positività del progetto di legge deriva proprio da questa connotazione. I proponenti hanno voluto affrontare l'argomento dal punto di vista delle linee operative, affrontando la soluzione sotto un duplice profilo: da un lato si è subordinato il finanziamento per gli interventi di edilizia residenziale pubblica all'eliminazione delle barriere architettoniche, dall'altro si sono previste facilitazioni per i privati che intervengono nel campo delle costruzioni edilizie.

Mi sembra che ancora oggi nel paese – ma soprattutto presso le amministrazioni locali – manchino coscienza e cultura adeguate sull'argomento; infatti, nella regolamentazione dell'uso del territorio, nella disciplina degli insediamenti urbani, nella pianificazione e quindi negli atti di regolamentazione edilizia, non si rintracciano sul piano pratico ed operativo connessioni con gli obblighi derivanti dalla legge n. 118 del 1971 e dai relativi decreti di attuazione. Ritengo quindi estremamente opportuno che i firmatari della proposta di legge abbiano previsto strumenti di operatività soprattutto finanziari, dato che sembra sia stata proprio la loro mancanza a bloccare gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che comporta costi abbastanza impegnativi sia per i privati, sia per gli enti pubblici.

Ad ogni modo, al di là delle questioni che qui sono state sollevate e su cui convengo (ripartizione dei fondi, rilascio delle concessioni edilizie, meccanismi legati sia alla produzione edilizia sia alla realizzazione delle opere pubbliche), mi sembra fondamentale che questo testo rechi una norma di incardinamento, che definisca meglio l'impegno per le amministrazioni locali – da quelle regionali ai comuni – a prevedere negli strumenti di pianificazione e nella normativa in materia l'obbligatorietà dell'eliminazione delle barriere architettoniche, per classi di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazioni, opere che possono comportare modifiche sostanziali anche alla luce della vigente legislazione). Così pure, in materia di arredo urbano, i progetti dovrebbero contenere elementi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Una normativa del genere mi sembra fondamentale, giacché soltanto essa può stimolare i governi locali (al di là del supporto finanziario) a compiere una serie di atti, i quali determinano poi una concreta politica orientata nel senso previsto dal provvedimento in discussione.

FRANCESCO DE LORENZO. Stiamo trattando un tema di cui si parla ormai da molti anni.

Ricordo che, nel corso della precedente legislatura, in occasione dell'esame di ciascun disegno di legge finanziaria, tornava puntualmente all'attenzione dell'Assemblea il problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sollevato dall'amico Piro e condiviso largamente da tutti i gruppi parlamentari.

Pur tuttavia, fino ad ora, norme come quelle di cui stiamo discutendo sono rimaste allo stadio di semplici dichiarazioni di volontà. Ciò rappresenta, a mio parere, un risultato poco felice, perché mere affermazioni di principio non servono certo a soddisfare le esigenze emergenti; rappresenta, inoltre, il risultato di un modo di legiferare che deve essere superato.

La proposta di legge oggi all'ordine del giorno sembra tendere allo snellimento delle procedure, alla facilitazione delle autorizzazioni, o addirittura al superamento delle stesse per quanto riguarda le opere da realizzare.

La previsione di incentivi a favore dei privati e, soprattutto, il vincolo fissato per i comuni relativamente alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti sembrano tendere alla

realizzazione dell'orientamento espresso dal Parlamento, a larghissima maggioranza, con l'approvazione di vari provvedimenti.

Ritengo che la discussione odierna rappresenti un'inversione di tendenza rispetto alla « cultura della volontà », nel senso che ci avvia verso una decisione immediata ed operativa. È, questo, il segno di un cambiamento che seguiamo con grande interesse.

Desidero soltanto formulare una raccomandazione.

Poiché sono convinto che si tratti di un provvedimento semplice, cui sono da apportare piccole modifiche (come quella, da me stesso proposta, tendente a non rendere necessariamente obbligatorio l'abbattimento delle barriere architettoniche nel caso dell'immobile di proprietà di un singolo privato, che, se vuole, può ben soprassedere all'adempimento di tale obbligo), credo che l'*iter* di esso possa procedere speditamente. Pertanto, invito gli onorevoli colleghi a non prolungare i lavori su questo tema; altrimenti, finiremmo da una parte per « intasare » di Comitati ristretti l'attività della Commissione (con quali problemi di partecipazione – e, quindi, di contributo alla formulazione di testi unitari – da parte dei rappresentanti i partiti minori è facile immaginare) e, dall'altra, per dare luogo a rinvii e ad ulteriori perdite di tempo.

Pertanto, mi dichiaro favorevole alla costituzione di un comitato ristretto che operi celermente, sì da evitare rischi di riformulazione del testo in esame in termini diversi da quelli nei quali è stato presentato.

È, questa, l'unica raccomandazione che mi permetto di rivolgere, innanzitutto a me stesso, nella speranza che eguale interesse sia avvertito da tutti gli altri membri della Commissione.

DINO MAZZA. L'ampio consenso che è stato espresso sul contenuto della proposta di legge in discussione mi induce a volgere la mia attenzione verso problemi relativi all'applicazione della normativa che stiamo esaminando, acciocché il proposito, giusto e lodevole, che ha ispirato l'elaborazione di questa normativa non finisca per restare nel limbo delle buone intenzioni.

La previsione dello strumento economico e finanziario denota già una diversa e più moderna espressione della volontà di rendere concretamente applicabile una norma. Tuttavia mi sembra che non sia contemplato il rapporto con la struttura scolastica. Voglio dire che questo nuovo modo di procedere nella stesura dei progetti dovrà pur interessare, in qualche maniera, il mondo della scuola. I tecnici dovranno pur essere sensibilizzati ad organizzare il loro modo di lavorare e di procedere secondo le nuove regole.

Dunque, se i membri del comitato ristretto riuscissero ad inserire, nel testo in esame, delle disposizioni in forza delle quali il mondo della scuola possa essere interessato (specificamente i tecnici della scuola secondaria ed anche i consigli universitari), attraverso una definizione puntuale del termine: « barriere architettoniche », renderebbero un buon servigio ad una chiara e precisa definizione del testo medesimo. Appare opportuno, infatti, richiamare la complessità dei fattori di ordine tecnico che devono essere tenuti in conto, perché attengono soprattutto al momento della progettazione delle opere.

Orbene, se vogliamo che tali obiettivi abbiano concreta e sistematica attuazione, dobbiamo evitare che si produca una separazione tra il momento scolastico ed accademico, che prepara i futuri progettisti, e quello progettuale. Per riuscirvi, dobbiamo studiare la possibilità di istituire corsi di specializzazione, perfezionamento ed illustrazione, relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche.

FRANCO PIRO. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Botta per l'efficacia con cui ha riassunto, nel corso dello svolgimento della relazione, la portata di questa proposta di legge, firmata da appartenenti a tutti i gruppi parlamentari, che anche stamane ha ricevuto il consenso di tutti i colleghi finora intervenuti a nome dei rispettivi gruppi.

Quanto all'intenzione del Governo di presentare un proprio disegno di legge in materia, desidero informare che ne sono a conoscenza da almeno quattro mesi.

Vorrei altresì ricordare ai colleghi che, per iniziativa parlamentare, è stato previsto nella tabella C della legge finanziaria un accantonamento, che tuttavia rischia di andare perduto per la mancanza di una legge.

Do atto alla Presidenza della Camera dei deputati della speditezza con la quale ha proceduto all'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge al nostro esame. Essa ci consentirà di apportare modificazioni rispetto all'insufficiente normativa esistente nel settore pubblico, e di eliminare le barriere architettoniche anche negli edifici privati.

L'articolo 32 della legge n. 441 del 1986 prevedeva esplicitamente che l'1 per cento degli accantonamenti, fatti sui mutui che lo Stato concede all'ente autonomo delle ferrovie per gli impianti fissi e per il materiale rotabile, fosse utilizzato per eliminare le barriere esistenti. Ebbene, ad una nostra interrogazione – sottoscritta quindici giorni fa da tutti i gruppi parlamentari – il ministro dei trasporti ha risposto affermando che era stata costruita una linea sperimentale tra Brescia ed Udine! Vi è, nella sostanza, una norma inapplicata, perché gli stanziamenti previsti non sono stati utilizzati per quelle finalità, e ci troviamo di fronte a distrazioni di fondi.

Inoltre, le amministrazioni comunali hanno avuto a disposizione, dopo il 1986, un accantonamento dell'1 per cento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; inoltre, nella legge finanziaria di quest'anno è stato destinato, per la prima volta, un contributo (da richiedersi entro il 31 marzo 1988 per il primo anno e entro la stessa data per quello seguente) di 150 miliardi in due *tranches* di pari consistenza per il biennio 1988-1989. Nell'ipotesi in cui un comune non richieda i 75 miliardi per l'anno in corso, potrà recuperare la cifra l'anno seguente. Numerosi comuni stanno procedendo a tale richiesta; e ciò dimostra che, molto spesso, piccole sollecitazioni determinano grandi opere. Il fatto che, per la prima volta, sia stata prevista una sanzione indiretta – rispetto alle leggi precedenti – ha prodotto un'importante novità, per cui le nuove opere pubbliche verranno costruite senza barriere architettoniche.

Esistono tuttavia dei problemi, poiché gli amministratori comunali, quando si trovano di fronte a tale questione, fanno riferimento alla legge n. 118 del 1971 in cui si prevedono rampe o ascensori. Quegli amministratori, infatti, quando devono applicare un servo-scala (un meccanismo automatico che consente ad una sedia a rotelle di salire le scale attraverso l'applicazione al corrimano di un'apposita struttura) non sanno se tale progetto potrà essere finanziato con la legge sulle barriere architettoniche, visto che non si tratta né di una rampa, né di un ascensore.

Ritengo necessario chiarire, a questo punto, che eliminare le barriere architettoniche (mi riferisco ai colleghi che hanno parlato di concessioni edilizie) non significa costruire una casa senza scale. È sufficiente che le scale siano larghe un metro e dieci centimetri per consentire l'applicazione del servo-scala (la carrozzina si ripiega da sola), che quindi non crea difficoltà a coloro i quali « atleticamente » intendano salire a piedi. Vorrei precisare che il costo di questo meccanismo automatico è compreso tra i 5 e i 9 milioni di lire.

È evidente che imporre il visto di concessione edilizia, utilizzando la stessa regola che si usa per gli impianti antincendio, significa entrare nel merito di alcuni elementi tecnici della componentistica. Non si tratta solo della questione delle scale, ma anche delle misure indicate dalla legge n. 118 del 1971 che risultano ampie e « belle », ma di difficile applicazione. A tale riguardo è sufficiente esaminare la normativa sugli ascensori. La legge ha ecceduto prevedendo ascensori larghissimi per cui, alla fine, non si è riusciti ad applicare la norma anche perché non era stata disposta alcuna sanzione. È opportuno prevedere meccanismi che non obblighino a costruire una porta di un metro e venti (che risulta franca-

mente eccessiva specialmente in alcuni casi riguardanti, per esempio, le abitazioni private); sarebbe, infatti, sufficiente che superasse i sessanta centimetri.

Tutto ciò significa predisporre nei nuovi condomini – sia pubblici sia privati – delle misure più razionali; occorre, però, obbligare al rispetto della norma, perché il problema non riguarda solo il privato handicappato, ma gli anziani in generale.

Si è ormai formata una nuova cultura e sono emerse tipologie che si scontrano con una legislazione arretrata. Vorrei citare il caso di Venezia, in cui la sovrintendenza si è opposta alla costruzione di un ponte retrattile che era stato progettato; basti pensare che, nel 1580, non fu opposto alcun ostacolo alla edificazione del primo ponte retrattile che, evidentemente, veniva utilizzato per l'attraversamento delle carriole.

Osservo, per inciso, che fino a quando non verrà risolto il problema delle sovrintendenze, ci troveremo sempre di fronte ad una gestione assurda del nostro patrimonio.

Vi prego di perdonare la foga con cui sostengo l'opportunità che la legislazione si adegui, nei limiti del possibile, a certe necessità. In alcuni casi la situazione non può essere modificata con un intervento del Parlamento: il trasporto aereo degli handicappati, per esempio, è proibito dal regolamento internazionale della IATA, per cui la nostra Alitalia dovrebbe operare presso tale organizzazione per ottenere una modifica; altrettanto accade nella metropolitana di Roma, in quanto si ritiene che una persona su una sedia a rotelle rappresenti un pericolo per sé e per gli altri in caso di incidente. Tutto questo non può essere accettato, anche perché la presenza di uno o due handicappati non muta la situazione nel caso in cui, per esempio, un aereo si trovi nella necessità di atterrare rapidamente.

La norma che ho richiamato risale a moltissimi anni fa, e su di essa il nostro Parlamento non può intervenire. È tuttavia possibile considerare alcuni aspetti a mio avviso importanti, non solo utilizzando gli accantonamenti previsti, ma anche rivedendo i punti relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche anche nell'edilizia pubblica. Infatti, sebbene iniziative di questo genere siano da tutti auspicate e per esse si prevedano finanziamenti, nei fatti stentano ad andare avanti, poiché, al di là delle parole, vengono considerate non essenziali, quasi si trattasse di un orpello. In realtà, la libertà di movimento non può essere considerata un aspetto marginale, riguardando una consistente fascia della popolazione, che da qui al 2000 rappresenterà la maggioranza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ritengo che si possa senz'altro procedere alla costituzione di un comitato ristretto per la definizione di un provvedimento, intorno al quale si è registrata la convergenza di tutte le forze politiche.

Il collega Cerutti si chiedeva quali fossero i tempi di presentazione del disegno di legge da parte dei ministri che sono stati richiamati; sarà mia cura informarli di questa esigenza. Il progetto di iniziativa governativa dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri nella riunione successiva alla prossima; temo tuttavia che la lentezza delle procedure concernenti l'assegnazione, l'approvazione, la trasmissione per la stampa di un disegno di legge e via dicendo sia tale da richiedere un tempo eccessivo, per cui riterrei di sollecitare il Governo ad anticipare le linee che poi si tradurrano nel disegno di legge.

Le osservazioni espresse dai colleghi sono certamente valide, ma ritengo che il provvedimento al nostro esame non possa disciplinare ogni situazione connessa: ad esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche da parte di un condominio potrebbe coinvolgere persino aspetti della disciplina sull'equo canone. Mi sembra comunque che il provvedimento in oggetto, grazie anche all'esperienza e alla particolare attenzione dell'onorevole Piro su questa materia, segua già una linea ben precisa ed intenda sopperire con una certa rapidità ad alcune situazioni.

Certamente, la disponibilità dei fondi accantonati è modesta, ma rappresenta un primo segnale; d'altra parte, la somma di cinque milioni moltiplicata per il numero di fabbricati è destinata a costituire un onere notevolmente pesante sotto il profilo finanziario! Comunque, è importante procedere rapidamente. Lo stesso si può dire in merito alle osservazioni espresse sulla componentistica e sulla cultura scolastica.

Ritengo in ogni caso che questa ed altre osservazioni verranno compiutamente espresse all'interno del Comitato ristretto, nel cui ambito si svolgeranno, se necessario, brevissime audizioni. Data l'assegnazione in sede legislativa, credo che prima della chiusura sia possibile licenziare questo provvedimento.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur non avendo ricevuto precise indicazioni dal ministro, ho seguito con molto interesse la discussione relativa a questo progetto di legge.

L'assegnazione del provvedimento in sede legislativa risponde indubbiamente alla volontà di giungere rapidamente ad una disciplina della materia.

Dall'andamento del dibattito, mi è parso di desumere che, nonostante l'intendimento da tutti manifestato di « porre il piede sull'acceleratore », diverse questioni debbano essere affrontate attorno alla possibilità di ampliare il contenuto della proposta di legge, che pure reca la firma dei rappresentanti di tutte le parti politiche.

Si è detto di voler giungere alla votazione finale entro il mese di luglio; in ogni caso ritengo che, data la sospensione dei lavori di questa Camera nella prossima settimana, il Governo avrà il tempo per esprimersi comunque sulla materia, indipendentemente dall'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge. È in ogni caso importante che i tre ministeri degli affari sociali, dei problemi delle aree urbane e dei lavori pubblici esprimano il proprio orientamento su tale disciplina.

È dunque intendimento del Governo partecipare attivamente ai lavori della Commissione, formulando per l'intanto l'augurio di una rapida definizione della normativa in esame.

Concordo con il presidente nel ritenere che non è possibile dare soluzione a tutti i problemi; occorre muoversi, così come avviene nelle battaglie sindacali, focalizzando alcune questioni, riservandosi poi di verificare se esistono possibilità successive. Basterebbe valutare, in ordine alla mancata applicazione della legge, lo svolgimento dei compiti della vigilanza e del controllo da parte di organi amministrativi; questo solo aspetto sta già a dimostrare una certa lentezza nei confronti di un'esigenza di primaria importanza sul piano sociale e democratico.

Se il Governo non fosse favorevole alla definizione della proposta di legge, avrebbe ritirato l'adesione alla discussione in sede legislativa: invece, a nome del Governo stesso, convengo sull'opportunità di nominare un comitato ristretto, per proseguire quell'esame del progetto di legge che la decisione dell'Assemblea ha rimesso alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di costituire un comitato ristretto per l'ulteriore esame della proposta di legge.

(È approvata).

Invito i rappresentanti dei gruppi a farmi pervenire l'indicazione dei nominativi per la nomina dei membri del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2473); e della proposta di legge Grippo ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare. Modifica del quadro A della ta-

bella XVII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'organico dei dirigenti del Ministero della marina mercantile (2419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Grippo, Lucchesi, Bellocchio, Ridi, Sanguineti, Baghino, Russo Raffaele, Lia, Leone, Faraguti: « Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare. Modifica del quadro A della tabella XVII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'organico dei dirigenti del Ministero della marina mercantile ».

L'onorevole Lusetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono oggi alla nostra attenzione il disegno di legge n. 2473, presentato dal ministro della marina mercantile di concerto con quelli di grazia e giustizia, della sanità e dell'ambiente, e la proposta di legge n. 2419, firmata da colleghi di diversi gruppi parlamentari.

Il disegno di legge – che illustrerò in particolare – reca modificazioni alla legge n. 979 del 1982, concernente disposizioni per la difesa del mare. Usando questa dizione, ci si riferisce soprattutto alle competenze del Ministero della marina mercantile, per attuare una politica intesa alla protezione dell'ambiente marino e alla prevenzione degli eventuali danni che possono essere arrecati alle risorse del mare.

In riferimento alla citata legge del 1982 – che interveniva in modo organico su tutta la materia attinente alla difesa del mare – il Governo, con il presente disegno di legge, chiede di modificare gli articoli 16 e 17 e di abrogare l'allegato A alla legge medesima.

La ragione di questa modifica è da ricercare nella necessità di riportare il sistema della legge n. 979 del 1982 alla sua originaria ispirazione, per conformare pienamente la legislazione del nostro paese alla normativa internazionale in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento. Ciò vale soprattutto con riguardo alle navi che possono scaricare sostanze nocive, e così deturpare l'ambiente marino; tale considerazione viene fatta in specie per il mare Mediterraneo, che presenta caratteristiche diverse rispetto agli oceani, come viene specificato nella stessa relazione introduttiva al disegno di legge, costituendo una sorta di area speciale, in particolare per il lento ricambio delle acque (questo concetto è affermato anche nella Convenzione del 1973, di cui parlerò tra poco).

La formulazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 979 del 1982 ha dato adito ad un sistema un po' troppo rigido, che ha di fatto stabilito la preminenza della normativa nazionale su quella internazionale; il disegno di legge chiede, pertanto, che in questi due articoli si ripristini il riferimento alla legislazione internazionale in materia di difesa del mare. In particolare, ci si riferisce alla Convenzione conclusa a Londra il 2 novembre 1973, in sede di Agenzia delle Nazioni unite per la navigazione marittima.

La citata legge del 1982 intendeva dare attuazione a questa Convenzione, che però in effetti è risultata travisata dagli articoli 16 e 17 che ora si vogliono modificare. Ad esempio, si è introdotta la distinzione tra acque territoriali ed acque extraterritoriali (non prevista dalla Convenzione del 1973), come pure tra mare territoriale ed alto mare (distinzione che non trova alcun riscontro nella normativa internazionale).

Il disegno di legge prevede anche l'abrogazione dell'allegato A alla legge n. 979 del 1982, che elenca le sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nei mari territoriali italiani: ciò al fine di riferirsi in modo generico a tutte le sostanze dannose che possono inquinare il mare.

L'articolo 16 nella nuova formulazione reca quattro commi. Il primo vieta comunque a tutte le navi – sia nazionali, sia straniere – di versare nel mare territoriale idrocarburi o sostanze nocive all'ambiente marino, in violazione delle norme di tutela delle acque marine dall'inquinamento, stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente. Come ho prima detto, non si fa più riferimento all'allegato A della legge n. 979 del 1982, in quanto sostanze nocive si intendono tutte quelle che possono di fatto inquinare il mare, anche in base al tipo e alla quantità dello scarico.

Il secondo comma dell'articolo 16 prevede il divieto assoluto di fare sversamenti nei porti, nelle acque marittime interne e nelle aree in cui sono state individuate riserve marine. Il terzo comma rimette ad un decreto dei ministri dell'ambiente, della marina mercantile e della sanità l'emanazione delle norme per l'individuazione di aree che presentino particolare sensibilità sotto il profilo della tutela ambientale e di quella della salute pubblica, di cui pure si fa menzione nel secondo comma dell'articolo. In proposito, ritengo che nell'emanare tale decreto i ministri competenti dovranno tener conto anche della prossima legge sui parchi naturali e le riserve marine.

L'ultimo comma dell'articolo 16 attribuisce all'amministrazione della marina mercantile, attraverso le capitanerie di porto, una sorta di funzione di polizia: infatti, le capitanerie di porto dovranno segnalare ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile le situazioni di pericolo o di danno all'ambiente marino.

L'articolo 17 stabilisce sostanzialmente in maniera vigorosa, rispetto alla normativa preesistente, il riferimento alle norme internazionali in materia, eliminando il richiamo alle norme nazionali, per ispirarsi ancora più profondamente alla Convenzione di Londra prima citata.

Congiuntamente con il disegno di legge n. 2473, è in discussione la proposta di legge n. 2419, che non si limita a modificare ed integrare gli articoli 16 e 17 della legge n. 979 del 1982 (quantunque affronti tali argomenti in modo, a mio avviso, meno rigoroso di quanto non faccia il citato disegno di legge), ma introduce anche alcune novità che saranno oggetto di dibattito, e che interverrebbero attivamente – e in qualche caso pesantemente – nell'ordinamento relativo alla competenza del Ministero della marina mercantile per quanto concerne la difesa del mare.

In particolare, la proposta di legge Grippo ed altri attribuisce i compiti di vigilanza e di soccorso in mare non più soltanto al Ministero della marina mercantile, ma anche a quello dell'ambiente. Inoltre – quel che appare più « pesante » – essa affida al Corpo della Guardia di finanza una sorta di competenza in tema di servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, stabilendo appunto, all'articolo 2, che questo dev'essere svolto « con il concorso della Guardia di finanza ».

In tale modo si mira ad introdurre nella normativa vigente un grosso elemento di novità, nel merito del quale interverrò nel corso dell'esame degli articoli.

Nel testo della medesima proposta di legge è contenuto, inoltre, un riferimento alle responsabilità di coloro i quali violino le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 979 del 1982.

Si prevede anche l'eliminazione della Consulta del mare, una sorta di organo consultivo istituito presso il Ministero della marina mercantile, che serve a tale ministero nello svolgimento dei suoi compiti di difesa dell'ambiente marino.

Per quanto riguarda l'organico dei dirigenti del Ministero della marina mercantile, la proposta di legge Grippo ed altri contiene una tabella sostitutiva dell'allegato B alla legge del 1982.

Vi sono, poi, altri elementi di proposta, sui quali sarà bene riflettere, magari anche ad integrazione del disegno di legge, per fare fronte alle aumentate competenze del Ministero della marina mercantile in materia di difesa del mare. Sono previsti posti di lavoro aggiuntivi,

con procedura transitoria e di urgenza (ma, poi, anche definitiva) allo scopo di aumentare l'organico del Ministero della marina mercantile.

Propongo di procedere alla discussione sulle linee generali di questo provvedimento, per meglio chiarire le idee e le opinioni sull'argomento, e di nominare un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, la cui tempestiva approvazione è vivamente attesa dalla gente del mare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASSIMO SERAFINI. Il gruppo comunista ha aderito, sia pure con molta perplessità, all'assegnazione in sede legislativa dei due progetti di legge in discussione, in considerazione dell'esigenza di garantire omogeneità di trattamenti nella navigazione internazionale, dal momento che la normativa vigente penalizza la nostra navigazione.

Sappiamo bene, tuttavia, di quali priorità occorre tenere conto.

Il Mediterraneo è, oggi, solcato da molte navi e corre molti rischi, connessi non solo con gli scarichi di prodotti inquinanti dalle navi.

L'obiettivo da raggiungere è quello del risanamento idrico del Mediterraneo. Avremmo preferito una maggiore pressione da parte dell'Italia in campo internazionale, per indurre gli altri paesi rivieraschi ad adeguarsi alla nostra normativa, giacché – per una volta almeno – il nostro paese è all'avanguardia nella lotta per la difesa dell'ambiente marino.

Siamo favorevoli alla costituzione di un comitato ristretto; proponiamo tuttavia che esso proceda ad alcune audizioni tecniche, che riteniamo indispensabili per poter acquisire una migliore cognizione delle conseguenze che l'ambiente marino mediterraneo subirebbe qualora compissimo le scelte proposte nei due progetti di legge in discussione.

Successivamente si potrà procedere all'unificazione dei due testi in esame, in vista di una soluzione unica dell'intero problema.

GIUSEPPE CERUTTI. A nome del gruppo socialdemocratico mi associo alla richiesta, formulata dal relatore e da altri colleghi, di costituire un comitato ristretto, e di procedere ad audizioni su un problema così delicato.

La materia degli scarichi dei rifiuti in mare – disciplinata da disposizioni internazionali – dev'essere puntualizzata e perfezionata con il recepimento di tali disposizioni nelle leggi nazionali, il che riveste estrema rilevanza per il risanamento dell'ambiente marino nel nostro paese, anche alla luce degli impegni presi e poi disattesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo concordo con le richieste relative alla costituzione di un comitato ristretto ed alla programmazione di una serie di audizioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di costituire un comitato ristretto per l'ulteriore esame dei progetti di legge.

(È approvata).

Invito i rappresentanti dei gruppi a farmi pervenire l'indicazione dei nominativi per la nomina dei membri del Comitato ristretto.

Sollecito altresì il relatore Lusetti ed i colleghi Serafini e Cerutti a programmare le audizioni di cui abbiamo parlato.

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO